



Comune di Sambuca Pistoiese

(Provincia di Pistoia)

Indirizzo: Taviano Piazza Sandro Pertini, 1 - C.A.P. 51020 - Sambuca P/se ;
E-Mail comune@comune.pt.it Sito web: <http://www.comune.sambuca.pt.it>
Fax.0573/893737 Tel. Centralino 0573/893716, uff. Tecnico
0573/893781

C.F.80009370471- P.I.00838200475

Allegato "B"
delib. cc n° 17 del 30/4/2012

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e norme di riferimento

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
2. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianti di videosorveglianza cittadina attivati nel Comune di Sambuca Pistoiese, e garantisce che il trattamento dei medesimi si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento.
3. Le finalità istituzionali dei suddetti impianti sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Sambuca Pistoiese, in particolare dal D.lgs. n. 267/2000 nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali, come meglio precisato dall'art. 5 del presente Regolamento.

Articolo 2

Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.
2. Principio di liceità: il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice Privacy.
3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare inefficaci e/o inattuabili altri idonei accorgimenti quali controllo da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi etc. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. "b" del Codice Privacy)

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, con i termini che seguono si indica:

- a) Per “banca dati” il complesso di dati personali trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto.
- b) Per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati.
- c) Per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza.
- d) Per “titolare”, l’Ente Comune di Sambuca Pistoiese, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali.
- e) Per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali.
- f) Per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.
- g) Per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali.
- h) Per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
- i) Per “diffusione” il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
- j) Per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.
- k) Per “blocco”, la conservazione dei dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
- l) Per “Codice”, il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196/2003 e sue successive modifiche e integrazioni.

Articolo 4 Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell’eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa “minima”, riportato in “allegato” al presente Regolamento.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell’area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.
3. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati dall’art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità del trattamento dei dati e all’eventuale conservazione.
4. Il Responsabile del trattamento rende nota l’attivazione dei sistemi di videosorveglianza, l’eventuale incremento dei medesimi e l’eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con preavviso di dieci giorni, mediante l’affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Articolo 5 Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. L’uso di impianti di videosorveglianza è finalizzato:
 - a) alla prevenzione e repressione degli atti delittuosi, delle attività illecite e degli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” individuato dal Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008.

- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento.
 - c) al controllo di specifici siti comunali e di eventuali accessi limitati di auto in determinate zone del territorio comunale.
 - d) a contrastare il fenomeno del degrado urbano conseguente all'abbandono di rifiuti.
2. Tali impianti possono essere altresì utilizzati per il monitoraggio del traffico in modo da rappresentare un valido strumento per l'intervento tempestivo della Polizia Locale nelle situazioni caotiche e/o di pericolo.
 3. Il sistema di videosorveglianza è di ausilio alla Polizia Locale nell'azione di tutela e di controllo del territorio.
 4. Gli impianti possono altresì essere utilizzati dal personale dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato nonché del Corpo Forestale dello Stato competenti per territorio, che disporranno, su richiesta, di propri identificativi per l'accesso. Il prelevamento dei dati rilevati dal sistema di videosorveglianza a favore dell'Autorità Giudiziaria e/o delle forze di polizia debitamente autorizzate, sarà svolta alla presenza del Responsabile del trattamento o di un suo delegato.
 5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. L'impianti non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
 6. Le immagini non potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni per violazioni al Codice della Strada ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte delle Centrali Operative di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del Codice predetto.

CAPO II – NOTIFICAZIONE, TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI

Articolo 6

Notificazione

1. Il Sindaco del Comune di Sambuca Pistoiese, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

Articolo 7

Responsabile del trattamento

1. Il responsabile del trattamento è nominato con atto formale del Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 lett. "e". E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il responsabile deve rispettare quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.
3. E' onere del responsabile provvedere a:
 - a) individuare e nominare per iscritto, dando loro idonee istruzioni, gli incaricati del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulti indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni;
 - b) vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
 - c) adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate dal titolare del trattamento;
 - d) evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli interessati entro 15 giorni decorrenti dalla ricezione delle istanze di cui all'art. 7 decreto legislativo n. 196/2003;
 - e) evadere le richieste di informazioni eventualmente pervenute da parte dell'Autorità garante in materia di protezione dei dati personali, nei termini e secondo le modalità contenute nelle richieste;
 - f) interagire con i soggetti appositamente delegati ad eventuali verifiche, controlli o ispezioni;
 - g) comunicare al titolare del trattamento eventuali nuovi trattamenti da intraprendere;

- h) provvedere a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione dati raccolti per il tramite di sistemi di videosorveglianza, nel caso in cui venga meno lo scopo del trattamento ed il relativo obbligo di conservazione;
- i) custodire le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico;
- l) ogni ed altra qualsivoglia attività espressamente delegata dal titolare.

4. I compiti del responsabile e degli incaricati devono essere specificati analiticamente nell'atto di designazione. Sia il responsabile che gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 8

Incaricati al trattamento

1. Incaricati al trattamento sono nominati tutti gli operatori che effettuino in via principale o residuale un trattamento dati derivanti dalla raccolta di immagini effettuate per il tramite della videosorveglianza.
2. L'incaricato al trattamento ha l'obbligo di:
 - a) trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuitegli, in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) effettuare la raccolta, l'elaborazione, la registrazione dei dati personali effettuata per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti delle finalità di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - c) accedere ai dati per il tramite di credenziali di autenticazione nel rispetto delle misure di sicurezza.

Articolo 9

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto del trattamento di cui al presente regolamento, dovranno essere:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati limitatamente alle finalità di cui all'articolo 5 e resi utilizzabili in altre operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco e nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 72 ore successive alla rilevazione, anche nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Al termine del periodo stabilito il sistema di video registrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Articolo 10

Ambienti di posizionamento delle telecamere

1. Le telecamere, ai sensi della legge n. 38 del 23.04.2009, possono essere posizionate in corrispondenza di luoghi pubblici o aperti al pubblico. Non è ammesso l'utilizzo delle telecamere nelle proprietà private.
2. Compete alla Giunta comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi del presente regolamento. In particolare la Giunta predispose l'elenco dei siti di ripresa, la fissazione

degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

3. I luoghi da sottoporre a videosorveglianza sono quelli ritenuti maggiormente rilevanti per adempiere alle finalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento e potranno essere implementati secondo le necessità comunicate dal titolare del trattamento.

CAPO III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI E LIMITI ALL'UTILIZZABILITA'

Articolo 11

Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - informazioni sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
 - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per scritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre 15 giorni.
5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Articolo 12

Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 9 comma 3 presso il Comune di Sambuca Pistoiese, dove sono ubicate le attrezzature di registrazione e può accedere solo il personale autorizzato.

Articolo 13

Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali
 - c) ceduti ad altro titolare purchè destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. "c" o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Articolo 14

Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 14 del Codice Privacy e successive integrazioni o modificazioni.

Articolo 15

Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 15 del Codice Privacy e successive integrazioni o modificazioni.

Articolo 16

Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Sambuca Pistoiese a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.lgs. 196/2003.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58 comma 2 del Codice Privacy per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Articolo 17

Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e ss. del D.lgs. 196/2003.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge n. 241/1990, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato ai sensi dell'art.....del presente regolamento.

Articolo 18

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.lgs. n. 196/2003 e dal Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.